CAMERA DEI DEPUTATI

N. 623

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RUSSO SPENA

Presentata il 19 ottobre 1963

Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo stato giuridico del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale era regolato fino al 1948 dal regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per effetto del quale tale personale era inquadrato nel cessato gruppo *C* dell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, modificato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1122, venivano dettate nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di cui si tratta, e, in virtù dell'articolo 12, i segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948, venivano trasferiti dall'ex gruppo *C* all'ex gruppo *B*, purché in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado, previo esame di idoneità su un programma fissato con ordinanza ministeriale. Al personale così inquadrato, il servizio prestato nel ruolo di ex gruppo *C* veniva valutato ai fini dell'inquadramento nel nuovo ruolo in ragione di due terzi.

Per effetto del successivo articolo 13, i segretari che non fossero in possesso del titolo di studio o che non avessero superato l'esame di idoneità, restavano nel ruolo del gruppo *C*, che veniva trasformato ad esaurimento.

Con legge 6 dicembre 1960, n. 1607, il personale di segreteria è stato inquadrato in tre ruoli distinti, previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge: carriera di concetto dal coefficiente 202 al coefficiente 402; ruolo ad esaurimento del personale di segreteria dal coefficiente 180 al coefficiente 325 e carriera esecutiva (applicati di segreteria) dal coefficiente 157 al coefficiente 271.

Nel disporre il nuovo inquadramento si è tenuto conto dell'anzianità del servizio prestato nell'ex gruppo *C* valutandolo per due terzi, come già disposto dall'articolo 12 della legge 7 maggio 1948, n. 1243.

Ora la valutazione è lesiva degli interessi del personale fornito di diploma di licenza media superiore.

È vero che, secondo l'ordinamento generale degli impiegati civili dello Stato per il personale che passa da una carriera inferiore ad una superiore, il servizio prestato nella precedente carriera è valutato per due terzi, ma questo avviene quando singoli impiegati passano da una ad altra carriera per effetto di concorso o per particolari agevolazioni previste da leggi speciali, il che nel caso precedente non si verifica. Invero, il legislatore non ha disposto il passaggio sia pure in blocco del personale di cui si tratta da una ad altra carriera, ma ha proceduto ad una rivalutazione della funzione del segretario nella ovvia considerazione che il lavoro da lui svolto non potesse essere considerato come mero

lavoro esecutivo ma come lavoro di concetto, tanto è vero che per coloro che non erano in possesso del diploma di scuola media superiore ha previsto un ruolo ad esaurimento che si estinguerà col collocamento a riposo di coloro che oggi vi appartengono.

Se si fosse trattato di distinguere due diverse funzioni: una di concetto e una esecutiva, il legislatore avrebbe creato due distinti ruoli e in questo caso sarebbe stato equo e conforme ai principî che regolano il rapporto di pubblico impiego, non valutare per intero nella nuova carriera il servizio prestato nella carriera inferiore, ma così non è: i segretari continuano ad espletare le stesse mansioni di prima, solo che queste mansioni alla luce dei nuovi compiti e delle sempre maggiori attribuzioni ad essi devolute, sono state giustamente rivalutate. Non si vede perciò il motivo per il quale questi impiegati debbano perdere, senza alcun corrispettivo, degli anni di servizio regolamente e diligentemente prestato.

La carriera di questo personale, in analogia di quanto disposto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1280, concernente il personale di segreteria degli istituti di istruzione tecnica, dovrebbe svolgersi fino al coefficiente 500 e per conseguenza dovrebbe essere portato al coefficiente 402 il limite di carriera per i segretari del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *B*.

A questa questione si connette direttamente quella del personale già dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva passato nei ruoli ordinari della carriera di concetto per concorso, al quale il servizio prestato nel precedente ruolo non è stato valutato ai fini della carriera. Ragioni evidenti di equità impongono che questo servizio sia valutato per due terzi in conformità dei più volte richiamati principî in materia di rapporto di pubblico impiego trattandosi di singole persone che per effetto di concorso sono passate da una carriera inferiore a una superiore. Né vale la considerazione che si tratta di personale già appartenente al ruolo aggiunto, in quanto questo personale ha gli stessi diritti e gli stessi doveri del personale del ruolo ordinario.

Per gli stessi motivi agli applicati di segreteria, già del ruolo aggiunto passati al ruolo ordinario, il servizio prestato nel vecchio ruolo dovrebbe essere valutato per due terzi.

Per tutti i motivi sopraesposti si confida che la Camera vorrà confortare col proprio voto favorevole quanto proposto qui di seguito per fondati motivi di equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio prestato nel cessato gruppo *C* dai segretari degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, inquadrati nella carriera di concetto ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, è valutato per intero ai fini giuridici ed economici di carriera.

ART. 2.

Il servizio prestato nei ruoli aggiunti dagli applicati di segreteria passati per concorso nei ruoli ordinari della carriera di concetto e della stessa carriera esecutiva, è valutato ai fini di cui all'articolo precedente nella misura di due terzi.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i segretari appartenenti al ruolo ad esaurimento, di cui alla tabella *B*,

allegata alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, possono accedere al ruolo ordinario della carriera di concetto, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, a domanda e previo esito favorevole di esame di idoneità.

ART. 4.

Nella prima attuazione della presente legge i segretari già inquadrati nei relativi coefficienti per effetto dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, sono inquadrati nei nuovi corrispondenti coefficienti di cui all'annessa tabella *A*, secondo l'anzianità già posseduta e quella riconosciuta per effetto della presente legge. Analogamente, nella prima attuazione della presente legge gli applicati di segreteria già inquadrati nei coefficienti per effetto della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, sono inquadrati nei nuovi corrispondenti coefficienti di cui all'annessa tabella *C*, secondo l'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge.

ART. 5.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono ai fini giuridici dal 1° luglio 1961 e ad ogni altro effetto dal 1° gennaio 1963.

ART. 6.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede aumentando di lire 1.000, a decorrere dall'anno scolastico 1963-64, la tassa di esame e la tassa per il rilascio del diploma per la maturità classica, scientifica e artistica, per l'abilitazione magistrale e tecnica.

TABELLA *A*.

Carriera di concetto.

Coefficiente 500. – Segretari capi (dopo tre anni di permanenza nella qualifica di segretario principale).

Coefficiente 402. – Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo segretario).

Coefficiente 325. – Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 271. – Segretari (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 229. – Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).

Coefficiente 202. – Vice segretari.

TABELLA *B*.

Ruolo ad esaurimento del personale di segreteria.

Coefficiente 402. – Segretari principali (dopo ventinove anni di servizio).

Coefficiente 325. – Segretari di 1ª classe (dopo ventidue anni di servizio).

Coefficiente 271. – Segretari di 2ª classe (dopo diciotto anni di servizio).

Coefficiente 229. – Segretari di 3ª classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 202. – Segretari di 4ª classe (dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 180. – Segretari di 5ª classe.

TABELLA *C*.

Carriera esecutiva.

(Applicati di segreteria).

Coefficiente 325. – Applicato capo (dopo tre anni di permanenza nel coefficiente inferiore).

Coefficiente 271. – Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di applicato principale).

Coefficiente 229. – Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 202. – Primi applicati (dopo due anni di servizio).

Coefficiente 180. – Applicati.